



COMUNE DI CROTONE

Settore I – Gare e Contratti

Piazza della Resistenza, 1, tel.+390962/921579, 88900, Crotona
<https://comune.crotona.it>, pec: protocollocomune@pec.comune.it

DISCIPLINARE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA GESTITA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA DENOMINATA

Interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree di competenza pubblica con presenza di conglomerato idraulico catalizzato (CIC) ricadenti nel S.I.N. di Crotona-Cassano-Cerchiara - Progetto Operativo di Bonifica del sito denominato "Area 8 - Scuola San Francesco".

CUP: F17J2100000003 - CIG: 93727340C8.

PREMESSE

Con determina a contrarre n. 1466 del 02/09/2022 questa Amministrazione Aggiudicatrice di Crotona – Settore VI Tutela dell’Ambiente - con sede in Piazza della Resistenza, 1, Telefono +390962/921579 - Profilo di committente (in cui reperire la documentazione di gara) <https://piattaforma.asmel.eu/gare/4948>, PEC: protocollocomune@pec.comune.crotona.it, ha deliberato di affidare i lavori di messa in sicurezza e bonifica delle aree di competenza pubblica con presenza di conglomerato idraulico catalizzato (CIC) ricadenti nel S.I.N. di Crotona-Cassano-Cerchiara.

L’affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett. sss) e 60 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a norma dell’articolo 95, comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016, si applica le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Il luogo di realizzazione dei lavori è Crotona, codice NUTS ITF62.

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Ing. Francesco Ciccopiedi, dipendente del Settore Ambiente del Comune di Crotona, telefono +390962/921400-567, PEC: protocollocomune@pec.comune.crotona.it

La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione, a norma dell’art. 58 del d.lgs. n. 50/2016 e del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/2021, attraverso il Sistema Informatico di ASMEL/Tuttogare del Comune di Crotona, accessibile dal sito <http://piattaforma.asmel.eu/gare/4948>.

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

1.PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1.LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La procedura di gara è interamente gestita tramite sistema informatico per le gare telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all’indirizzo <https://piattaforma.asmel.eu/gare>, gestito dalla piattaforma Tuttogare (di seguito Gestore).La gestione e l’utilizzo della Piattaforma, per quanto non disciplinato nel presente documento, avvengono nel rispetto del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento e IDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/05 (D.lgs. n.50/2016dell’amministrazione digitale), del

D.lgs. n.50/2016 e della disciplina sull'accessibilità e in materia di protezione dei dati personali, nonché di diritto di accesso civico e degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni nonché delle direttive dell'AGID e, in particolare, della Circolare n. 3 del 6 dicembre 2016 e delle Linee guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni del 9 maggio 2019 di AGID. La Piattaforma consente l'acquisizione del codice identificativo della gara, nel rispetto di quanto previsto dalle deliberazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). La Piattaforma assicura l'integrità, la segretezza e la non disponibilità a soggetti non autorizzati delle informazioni, anche attraverso l'uso di idonee tecniche di crittografia e offuscamento a protezione delle stesse, mantenendo, altresì, la tracciabilità degli accessi. L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del D.lgs. n.50/2016 civile e dalle norme tecniche di utilizzo (accessibili al seguente link: https://piattaforma.asmel.eu/norme_tecniche.php) ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del D.lgs. n.50/2016 civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del D.lgs. n.50/2016 civile;
- segretezza delle offerte;
- gratuità.

Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico per il mero utilizzo della Piattaforma. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è normalmente accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. Si avvisa che l'accesso alla Piattaforma potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito anche durante gli orari indicati, per malfunzionamenti o problematiche tecniche.

Gli atti, i documenti, i dati, nonché le comunicazioni inseriti e presenti sulla Piattaforma sono acquisiti o redatti in un formato idoneo alla conservazione secondo le modalità stabilite dall'articolo 44 del decreto legislativo n. 82/05. Gli stessi sono raccolti in un fascicolo informatico, gestito dalla Piattaforma e disponibile alla stazione appaltante, che provvede alla sua conservazione.

La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico attraverso l'Account ottenuto in sede di registrazione alla Piattaforma, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera u-ter), del decreto legislativo n. 82/05, e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Le registrazioni di sistema sono effettuate, conservate ed archiviate in conformità di quanto previsto dagli articoli 43 e 44 del decreto legislativo n. 82/05 e fanno piena prova nei confronti degli utenti della Piattaforma e della stazione appaltante.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591.

Ogni operazione effettuata attraverso la Piattaforma è memorizzata nelle registrazioni della Piattaforma quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività compiuta nella Piattaforma. Della data e dell'ora di arrivo della domanda di partecipazione fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le registrazioni hanno carattere riservato e non sono divulgate a terzi, salvo ordine dell'Autorità Giudiziaria o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti.

La Piattaforma consente la gestione delle sedute della commissione di gara in modalità telematica. La Stazione appaltante, anche tramite il Gestore, si impegna ad adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti tecnici per proteggere la sicurezza dei dati e delle informazioni scambiate per la partecipazione alla procedura di gara e lo svolgimento della stessa, al fine di impedirne l'accesso a terzi non autorizzati.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di dati, ritardi nell'inserimento di dati o nella presentazione dell'offerta, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, sospensione e/o interruzione della regolare funzionalità della Piattaforma durante lo svolgimento della procedura di gara, causati da:

- ✓ difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- ✓ utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle norme tecniche di utilizzo della Piattaforma per gare telematiche (accessibile al seguente link https://piattaforma.asmel.eu/norme_tecniche.php), rimangono ferme in tal caso eventuali responsabilità civili e penali.

In caso di malfunzionamenti della Piattaforma non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, la Stazione appaltante, al fine di assicurare la massima partecipazione, dispone la proroga dei termini di presentazione delle offerte per un periodo pari al tempo del malfunzionamento, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone comunicazione con le modalità di cui al punto 2.3.

1.2 IL GESTORE

Il Gestore garantisce il corretto funzionamento e la sicurezza della Piattaforma e, in particolare, è incaricato dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento della Piattaforma, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento della Piattaforma, segnalando tempestivamente alla Stazione appaltante eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa della Piattaforma e riveste il ruolo di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Lo stesso è altresì responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dal codice in materia di protezione dei dati personali e dal Regolamento UE n. 679/16 in materia di protezione dei dati personali.

I rapporti negoziali tra il Gestore e la Stazione appaltante sono regolati da apposito contratto anche al fine di assicurare la sicurezza, la riservatezza e la protezione dei dati e delle informazioni scambiate per la partecipazione alla procedura di gara e lo svolgimento della stessa nel rispetto della normativa vigente.

1.3 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica indicata nel presente disciplinare e nelle Condizioni generali.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione Internet e dotato di un comune browser;
- b) avere un'identità digitale (SPID), secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 64, comma 2-sexies, del decreto legislativo n. 82/05 CAD o, per l'operatore economico transfrontaliero, disporre di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), presente nell'Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti o, per l'operatore economico transfrontaliero, l'indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento n. 910/14, da segnalare sin dall'atto della registrazione alla Piattaforma, che sarà a tutti gli effetti considerata come domicilio eletto dell'operatore;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e dall'articolo 65 del decreto legislativo n. 82/05;
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno Stato membro;
 - b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

I soli formati di firma digitale accettati sono CADES e PADES. Non è ammessa la sottoscrizione di documenti in modalità diversa da quella digitale.

L'indirizzo di posta elettronica certificata del concorrente inserito per la registrazione deve essere lo stesso indicato nella domanda di partecipazione. In caso di discordanza tra l'indirizzo indicato in sede di registrazione e quello indicato nella domanda di partecipazione, la Piattaforma non consente di inserire l'offerta. È onere di ciascun concorrente controllare e aggiornare l'indirizzo di posta elettronica comunicato.

1.4. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. L'accesso è consentito a seguito della registrazione dell'operatore economico. L'identificazione è a titolo gratuito e avviene secondo le norme tecniche di funzionamento mediante l'inserimento delle credenziali rilasciate dal sistema pubblico d'identità digitale (SPID), secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 64, comma 2-sexies, del CAD o, per l'operatore economico transfrontaliero, attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. L'identificazione può avvenire anche in modalità diverse dallo SPID, secondo le norme tecniche di utilizzo della Piattaforma pubblicate al link: https://piattaforma.asmel.eu/norme_tecniche.php.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara. Maggiori dettagli operative sulla

procedura di identificazione sono riportate nelle regole tecniche di utilizzo della Piattaforma dove sono pubblicate le istruzioni operative di accesso e registrazione (v. sopra).

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center ovvero il servizio a ciò deputato al numero +39 02 40 031 280, nei seguenti orari: da lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 17:30.

L'identificazione e l'accesso alla Piattaforma comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nelle predette istruzioni operative nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni della Piattaforma.

2.DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto esecutivo ai sensi dell'art. 23 del Codice, validato in data 17/08/2022, ex art. 26 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara;
- 4) Schema di Contratto;
- 5) Validazione del progetto;
- 6) Protocollo di legalità;
- 7) Schema di domanda di partecipazione con annesse dichiarazioni integrative al DGUE;
- 8) Modello di dichiarazione di impegno a costituire l'ATI (ex art. 48, co. 8, del d.lgs. n. 50/2016);
- 9) Modello di dichiarazione di avvalimento dell'impresa ausiliaria nei confronti della Stazione appaltante (ai sensi dell'art. 89, del d.lgs. n. 50/2016);
- 10) DGUE (di sistema);
- 11) Offerta economica (di sistema);
- 12) Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa, accessibile al seguente link: https://piattaforma.asmel.eu/norme_tecniche.php.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <https://piattaforma.asmel.eu/gare/4948>.

Ogni successivo riferimento al profilo committente o al sito internet dell'Ente o alla piattaforma è da intendersi fatto ai suddetti link, che i partecipanti sono tenuti periodicamente a consultare.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente alla piattaforma Asmel secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito all'indirizzo <https://piattaforma.asmel.eu/gare/4948>, almeno otto giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, sul sistema telematico Tuttogare di ASMEL.

Tutte le richieste di chiarimento ricevute e le relative risposte saranno consultabili, in forma anonima, anche sul sito dell'Ente.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sez. chiarimenti all'<https://piattaforma.asmel.eu/gare/chiarimenti/index.php?codice=4948>.

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso sulle comunicazioni relative:

- a) all'aggiudicazione;
- b) all'esclusione;
- c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto.
- d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario.

Le comunicazioni, di cui sopra, avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n.82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative: all'attivazione del soccorso istruttorio, al sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala, alla richiesta di offerta migliorativa nonché al sorteggio di cui all'articolo 21 del Disciplinare di gara, avvengono presso la Piattaforma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI. DURATA.

3.1. OGGETTO E IMPORTO: "Lavori di messa in sicurezza e bonifica delle aree di competenza pubblica con presenza di conglomerato idraulico catalizzato (CIC) ricadenti nel S.I.N. di Crotone-Cassano-Cerchiara".

L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

Lavorazione	Categoria d.P.R. 207/2010 s.m.i.	Classifica	Qualificazione obbligatoria (sì/no)	Importo (euro)	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente o scorporabile	Subappaltabile (%)
Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale	OG12	VI	SI	€ 7'614'826,04	73,07%	Prevalente	Si (50%)
Lavori in terra	OS1	III bis	NO	€ 1'444'910,31	13,87%	Scorporabile	Si (100%)
Opere strutturali speciali	OS21	III bis	SI	€ 1'361'409,26	13,06%	Scorporabile	Si (100%)
Totale				€ 10'421'145,61	100%		

L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad € 10.650.038,02 di cui € 10.421.145,61, per lavori ed € 228.892,41 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso ammonta di € 10.421.145,61.

A norma dell'art. 23, comma 16, del D.lgs. n.50/2016, l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 234.295,26, come da elaborato E16 degli atti tecnici.

L'appalto è finanziato in parte con e in parte con fondi MiTE e in parte con fondi regionali (v. CSA + all.).

L'appalto è costituito da un unico lotto che si configura un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva del lavoro da realizzare (impossibilità oggettiva).

La modalità di determinazione del corrispettivo, ai sensi dell'art. 59 comma 5 bis del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. è fissata a *misura*. Non sono ammesse offerte in variante ai sensi dell'art. 95 del D.Lg. n. 50/2016 s.m.i.

Trattandosi di appalto di lavori bandito successivamente al 27 gennaio 2022, trovano applicazione le *clausole di revisione dei prezzi* ai sensi dell'articolo 29 del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106, così come previste dall'art. 35 (Revisione dei prezzi), del Capitolato Speciale d'Appalto.

3.2 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 240 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di inizio dei lavori.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. n.50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del D.lgs. n.50/2016 possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. n. 50/2016, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del D.lgs. n. 50/2016, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

1. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
2. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
3. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5.REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici devono possedere, **pena l'esclusione dalla gara**, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (*c.d. white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016), per le lavorazioni che ricadano nella categoria OG12 (bonifica) e per tutte le altre attività sensibili previsti dall' articolo 1 comma 53 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, così come modificato dal Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità stipulato dal Comune di Crotona con la Prefettura UTG di Crotona costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

6.REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 [ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCpass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti].

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

6.1 Requisiti di idoneità

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, nella categoria 9, classe A, ai sensi dell'art.212 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 Requisiti di capacità economica/ finanziaria e tecnico/organizzativa

Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all'art. 84 del D.lgs. n. 50/2015 s.m.i. regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere secondo quanto indicato al punto 3) del disciplinare di gara.

A tal fine il concorrente dovrà presentare una o più dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui al combinato disposto dell'articolo 84 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 92 del d.P.R. n. 207 del 2010, pena l'esclusione.

Il concorrente deve dimostrare di essere in possesso di una adeguata attestazione SOA, in corso di validità, nelle seguenti categorie:

- categoria prevalente *OG12*, classifica VI, sub-appaltabile nella misura del 50,00%;
- categoria scorporabile *OS1*, classifica III-bis, qualificazione non obbligatoria (*senza obbligo di requisiti*): tale categoria è eseguibile dall'offerente in proprio anche senza qualificazione, ma in tal caso il concorrente deve essere qualificato nella categoria prevalente *anche* per l'importo di tali lavori (somma degli importi della prevalente e della categoria non posseduta in proprio). Il subappalto è ammesso al 100%;
- categoria scorporabile *OS21*, classifica III-bis (*SIOS*); obbligo di qualificazione in proprio o mediante raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale; non è consentito l'avvalimento, ex art. 89, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016; il subappalto è ammesso al 100%.

Per le categorie scorporabili, in assenza di qualificazione, il concorrente può ricorrere al subappalto a condizione che per le parti da subappaltare siano coperte con la qualificazione nella categoria prevalente, ai sensi dell'art. 92, comma 1, del d.P.R. n. 207/2010 (somma degli importi della prevalente e della/e categoria/e non posseduta/e).

6.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive, riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura e nel registro dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al precedente articolo 6.1 lett.a) deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b) ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dovranno essere posseduti nell'ambito dei raggruppamenti temporanei in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 92 del d.P.R. n. 207 del 2010, così come previsto dall'art. 216, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016.

A pena di esclusione, il requisito di capacità economica e finanziaria ed i requisiti di capacità tecnica e professionale **di cui al paragrafo 6.2** dovrà essere posseduto secondo quanto di seguito descritto.

L'impresa associata partecipa alla gara in base ai propri requisiti di qualificazione e dei vincoli di seguito indicati; la distribuzione nell'ambito del raggruppamento delle quote di esecuzione delle prestazioni e di possesso dei relativi requisiti di qualificazione, deve considerarsi di per sé liberamente regolabile (anche alla luce della recente giurisprudenza).

A pena di esclusione, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., ciascun componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna a eseguire, ovvero:

- a) in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., **di tipo orizzontale** (articoli 48, co. 3, 83, co. 2, e 216, co. 14, del d.lgs. n. 50/2016) i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti, con riferimento ad ogni singola categoria, dal raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario nel suo complesso; resta fermo che ciascun componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna a eseguire;
- b) in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., **di tipo verticale** (articoli 48, co. 1, 83, co. 2, e 216, co. 14, del d.lgs. n. 50/2016) i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti, ai sensi dell'articolo 92, co. 3, del d.P.R. n. 207/2010, dalla mandataria nella categoria prevalente per il corrispondente importo, mentre nelle categorie scorporabili ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente;
- c) i lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporabili (articolo 48, comma 6, secondo periodo, del d.lgs. n. 50/2016) possono essere assunti anche da operatori economici riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, in tal caso le condizioni di cui alla precedente lettera a) a livello di singola categoria danno luogo ai cosiddetti **raggruppamenti di tipo misto** (costituiti da *sub-raggruppamenti orizzontali*

interni a raggruppamenti verticali); in tale evenienza il mandatario dell'intero raggruppamento deve essere individuato tra gli operatori associati che eseguono i lavori della categoria prevalente;

- d) è consentito alle imprese associate procedere al *cumulo delle "classi" di iscrizione* dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali al fine di soddisfare i requisiti di esecuzione richiesti dal bando di gara, in ragione dell'importo dei lavori che ciascuna impresa deve eseguire all'interno della categoria OG12"; occorre, pertanto, riferire *l'iscrizione posseduta all'Albo Gestori Ambientali alla percentuale di lavori che il concorrente assumerà nella categoria OG12 ai fini dell'esecuzione.*

6.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. n.50/2016 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. n. 50/2016, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di altri soggetti o dell'attestazione di altro soggetto, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle *risorse (personale) e mezzi* messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria,

assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (*nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento*). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8.SUBAPPALTO

8.1 Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le lavorazioni che intende subappaltare secondo quanto previsto dall'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

8.2 A norma dell'art 105 commi 1 e 2 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., l'appaltatore non potrà affidare a terzi e dovrà eseguire a propria cura le seguenti lavorazioni:

- la prevalente esecuzione delle lavorazioni attinenti alla *categoria prevalente, pertanto il subappalto è ammesso nei limiti del 50,00% per la categoria OG12;*
- è consentito il subappalto nella misura del 100% delle categorie scorporabili OS21 e OS1.

Per le categorie scorporabili, in assenza di qualificazione, il concorrente può ricorrere al subappalto a condizione che per le parti da subappaltare siano coperte con la qualificazione nella categoria prevalente, ai sensi dell'art. 92, comma 1, del d.P.R. n. 207/2010 (somma degli importi della prevalente e della/e categoria/e non posseduta/e).

8.3 Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'[articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#).

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17, dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

9.GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **Una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% e precisamente di importo pari ad € 213.000,76, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **Una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia

provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. in contanti, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231; ovvero con bonifico bancario, ovvero in assegni circolari, con versamento presso la tesoreria del Comune di Crotone;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016, al solo consorzio;
- 3) essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 gennaio 2018 n. 31;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

- b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del d.lgs. n.50/2016civile;
 - c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte in formato elettronico in una delle seguenti forme**:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del D.lgs. n.50/2016 solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.lgs. n.50/2016 si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: *marcatura temporale*).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione dell'importo di € 200,00, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 112 del 29 dicembre 2020 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara", e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione dell'offerta (*documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica*) deve essere effettuata sulla piattaforma Tuttogare di ASMEL, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito all'indirizzo: https://piattaforma.asmel.eu/norme_tecniche.php.

Si raccomanda di seguire pedissequamente le norme tecniche di funzionamento.

L'offerta deve essere inserita sul Sistema, entro e non oltre il termine previsto dal bando di gara.

L'offerta è costituita da tre buste virtuali, rispettivamente "**A- Documentazione Amministrativa**", "**B - Offerta Tecnica**" e "**C - Offerta Economica**"

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni di partecipazione potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sulla piattaforma Telematica tuttogare di ASMEL. Tutta la documentazione da

produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r.445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del D.lgs. n. 50/2016.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D.lgs. n.50/2016 per 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in

fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti della fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del D.lgs. n.50/2016 è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

13. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma Tuttogare di Asmel, accessibile all'indirizzo www.piattaforma.asmel.eu/gare/, la seguente documentazione:

1. domanda di partecipazione ed eventuale procura, con le dichiarazioni contenute nel modello allegato;
2. copia in formato elettronico della documentazione comprovante l'avvenuto versamento dell'imposta di bollo;
3. DGUE;
4. garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore;
5. copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
6. PASSoe;
7. documentazione in caso di avvalimento di cui all'art. 14.4;
8. documentazione per i soggetti associati di cui all'art. 14.5;

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E PROCURA

14.1 LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello all'allegato e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, d.lgs. n.50/2016 fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all' art. 80 comma 1, lett.b-bis) D.lgs. 50/2016; art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter) del D.Lgs 50/2016; art. 80 comma 5, lett.f bis), f ter) D.Lgs50/2016 (*dichiarazioni integrative al DGUE*);
2. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, d.lgs. n.50/2016fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'*articolo 80, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016*, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
4. *di accettare il protocollo di legalità stipulato dal Comune di Crotona con la Prefettura UTG di Crotona allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);*
5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e reperibile all'indirizzo: <https://www.trasparentecrotona.asmenet.it/index.php?action=index&p=10223>, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
6. dichiara di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia competente per l'attività che rientra nella categoria OG12 (o per le altre attività previste per Legge) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia competente per l'attività che rientra nella categoria OG12 (o per le altre attività previste per Legge);
7. *[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]* l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
8. *[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]* il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;
9. di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo;
10. di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori e di aver preso visione *accuratamente* delle aree di intervento;
11. di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;

12. di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
13. di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
14. di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
15. di attestare di avere tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;
16. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
17. di essere informato che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della presente gara;
18. in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del D.lgs. n.50/2016 che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
19. la domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:
 - dal concorrente che partecipa in forma singola;
 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
 - nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti**

di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del D.lgs. n. 50/2016, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

14.2 VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il d.lgs.n.50/2016 Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può:

1) acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni;

2) utilizzare il modello F23, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale); in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. n. 50/2016 i dati sono quelli della mandataria capogruppo o di una mandante/consorziata e in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) ed c) del suddetto decreto i dati sono quelli del Consorzio o di una consorziata esecutrice;

- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Comune di Crotone, P.IVA:);

- del codice ufficio o ente (campo 6: TD4);

- del codice tributo (campo 11: 456T) e descrizione del pagamento (campo 12: "Bollo – Gara n.").

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà caricare a sistema il suddetto modello in copia semplice.

14.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo disponibile sulla piattaforma telematica Tuttogare di Asmel. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

N.B. Il concorrente potrà dichiarare di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione«**α**» della **Parte IV – Criteri di selezione**.

14.4 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.5 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- la dichiarazione di avvalimento;
- il contratto di avvalimento con l'indicazione delle risorse (personale) e mezzi;
- il PASSOE dell'ausiliaria.

14.6 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del D.lgs. n. 50/2016, le parti delle categorie di lavori o percentuali di esse che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del D.lgs. n. 50/2016, le parti delle categorie di lavori o percentuali di esse che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del D.lgs. n.50/2016 conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti de delle categorie di lavori o percentuali di esse che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le categorie di lavori o percentuali di esse che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le categorie di lavori o percentuali di esse che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti delle categorie dei lavori o le percentuali di esse che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le categorie di lavori o la percentuale di esse che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

15. OFFERTA TECNICA"

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le seguenti modalità previste dalle norme *tecniche di funzionamento*. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente articolo 14.1 e deve contenere, **a pena di esclusione**, i documenti obbligatori di seguito indicati:

1) Criterio (A) "Valore Ambientale /Paesaggistico Delle Migliorie Proposte Alle Opere Progettate " [Max punti 12]

Il concorrente dichiara, attraverso una relazione esplicativa e quant'altro ritenuto utile ai fini di una chiara comprensione, le proposte aggiuntive, integrative o migliorative, senza maggiori oneri a carico dell'ente, nelle aree a verde, identificata con la sigla T3 nelle tavole grafiche allegate al progetto (Tale relazione dovrà essere redatta su massimo 4 facciate formato A4 e su massimo 2 facciate formato A3 contenenti rappresentazioni grafiche e immagini).

Criteri metodologici:

La Commissione giudicatrice nell'affidamento dei punteggi relativi al criterio A) è tenuta al rispetto dei seguenti criteri metodologici di valutazione di tale parametro:

- A.1) *Sistemazione paesaggistica*. La sistemazione paesaggistica dell'impianto vegetazionale e ambientale inserendo specie arboree e arbustive autoctone tra quelle indicate in progetto. La proposta verrà valutata dal punto di vista estetico e in ragione della capacità di assorbimento di anidride carbonica tonnellate/anno da dimostrare attraverso la stima del CSC (Carbon Stock Change) forestale e della dimensione della circonferenza del tronco delle essenze arboree messe a dimora considerando la necessità di garantire la salvaguardia della pavimentazione (MAX punti 7);
- A.2) *Manutenzione ordinaria e straordinaria* dell'intervento con la sostituzione delle fallanze delle essenze arboree e arbustive fino all'approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo (MAX punti 5);

2) Criterio (B) "Valore tecnico, funzionale e logistico delle migliorie proposte alle opere progettate" [Max punti 30]

Il concorrente dichiara, attraverso una relazione esplicativa e quant'altro ritenuto utile ai fini di una chiara comprensione, le proposte aggiuntive, integrative o migliorative, senza maggiori oneri

a carico dell'ente (tale relazione dovrà essere redatta su massimo 4 facciate formato A4 e su massimo 2 facciate formato A3 contenenti rappresentazioni grafiche e immagini).

Criteri metodologici:

La Commissione giudicatrice nell'affidamento dei punteggi relativi al criterio B) è tenuta al rispetto dei seguenti criteri metodologici di valutazione di tale parametro:

- B.1) Disponibilità di uno o più impianti di conferimento debitamente autorizzati, relative caratteristiche, specifiche tecniche, localizzazione e titolo giuridico di disponibilità (MAX punti 15);
- B.2) Proposta di soluzione migliorativa di cantierizzazione dal punto di vista dell'organizzazione logistica del cantiere medesimo, con la riduzione delle interferenze (MAX punti 10);
- B.3) Misure di sicurezza innovative migliorative rispetto alle previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (MAX punti 5);

3) Criterio (C) "Monitoraggio ambientale"[Max punti 23]

Il concorrente dichiara, attraverso una relazione esplicativa e quant'altro ritenuto utile ai fini di una chiara comprensione, le proposte aggiuntive, integrative o migliorative, senza maggiori oneri a carico dell'ente (tale relazione dovrà essere redatta su massimo 4 facciate formato A4 e su massimo 2 facciate formato A3 contenenti rappresentazioni grafiche e immagini).

Criteri metodologici:

La Commissione giudicatrice nell'affidamento dei punteggi relativi al criterio C) è tenuta al rispetto dei seguenti criteri metodologici di valutazione di tale parametro:

C.1. Misure per il controllo e la garanzia ambientale degli effetti inquinanti o altri effetti nocivi alle persone, all'ambiente di lavoro e al contesto urbano territoriale, durante la fase di esecuzione, aggiuntive rispetto a quelle previste nel progetto (MAX 8 punti);

C.2. Misure integrative di monitoraggio e protezione delle acque di falda da agenti chimici, inorganici, controllo dei pozzetti di ispezione e manutenzione straordinaria fino all'approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo (MAX 10 punti);

C.3. Prosecuzione delle attività di monitoraggio delle acque di falda per almeno ulteriori 3 anni rispetto a quanto previsto dal Capitolato (MAX 5 punti).

4) Criterio (D) "Certificazioni riconosciute nell'unione europea" (possesso di certificazione) [Max punti 5]

Il concorrente dimostra, attraverso documentazione tecnica e quant'altro ritenuto utile ai fini di una chiara comprensione, il possesso dei requisiti aggiuntivi senza maggiori oneri a carico dell'ente (Criterio on/off):

- D.1. *Certificazione del Sistema di Gestione Sicurezza ISO 45001*(MAX 2 punti);
- D.2. *Certificazione sistema di Gestione Etica e Responsabilità Sociale SA8000* (MAX 1 punto);
- D.3 *Certificazione sistema di Gestione per la prevenzione della Corruzione ISO37001* (MAX 2 punti).

Criteri metodologici:

La mancata presentazione della documentazione di cui ai precedenti punti D1, D2, D3, determinerà l'attribuzione da parte della Commissione Giudicatrice di un punteggio pari a zero del corrispondente criterio di valutazione nell'ambito dei parametri dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

In caso di ATI, è necessario che la certificazione di qualità sia posseduta sia dalla mandataria che dalla mandante. Nel caso in cui soltanto uno degli operatori economici sia in possesso del sistema di qualità, non sarà assegnato nessun punteggio.

Le certificazioni di qualità richieste devono essere conformi alle prescrizioni di cui all'art. 87 del D.lgs. n. 50/2016 (certificazioni del sistema ISO/EMAS o altri sistemi equivalenti nella misura in cui sono conformi alle normative europee).

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità rilasciato da un organismo di certificazione accreditato per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA o IAF/MLA oppure autorizzato a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Le proposte contenute nelle dichiarazioni d'offerta sono vincolanti per l'offerente e, in caso di aggiudicazione dell'appalto, verranno a far parte delle prestazioni contrattuali obbligatorie eventualmente supportate da specifiche penali. La loro mancata attuazione costituirà comunque grave inadempimento contrattuale per il cui verificarsi, nei casi più rilevanti, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione in danno del contratto d'appalto, salvi i maggiori danni e/o spese.

Tutti i miglioramenti e/o le integrazioni proposte in sede d'offerta devono intendersi comprese e remunerate nell'ambito del prezzo offerto senza che, per la loro attuazione, possa essere richiesto alla Stazione Appaltante alcun prezzo o compenso aggiuntivo.

La presentazione di relazioni d'offerta con un numero di pagine superiore al massimo consentito determineranno una valutazione delle stesse nei limiti del numero di pagine prescritti. Eventuali notizie di offerta, anche rilevanti, non contenute nelle pagine prescritte non saranno prese in esame dalla Commissione.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

16. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce l'offerta economica nella Piattaforma telematica Tuttogare di Asmel, secondo le modalità previste dalle *norme tecniche di funzionamento*.

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- **Dichiarazione d'offerta** contenente l'indicazione del *ribasso percentuale*, rispetto ai prezzi dell'elenco prezzi posto a base di gara;
- **I costi interni per la sicurezza del lavoro e i costi della manodopera** di cui all'art. 95, comma 10 del D.lgs. n. 50/2016, a pena di esclusione dalla procedura di gara.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Saranno prese in considerazione fino a due cifre decimali dopo la virgola. Non saranno effettuati arrotondamenti.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, e s.m.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera *D* vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera *T* vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

TABELLA DEI CRITERI DISCREZIONALI (D) TABELLARI (T) DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	<input checked="" type="checkbox"/> PUNTI "D" MAX	<input checked="" type="checkbox"/> PUNTI "T" MAX
A	VALORE AMBIENTALE /PAESAGGISTICO DELLE MIGLIORIE PROPOSTE ALLE OPERE PROGETTATE	12,00	A.1	Sistemazione paesaggistica	7,00	
			A.2	Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intervento	5,00	
B	VALORE TECNICO, FUNZIONALE E LOGISTICO DELLE MIGLIORIE PROPOSTE ALLE OPERE PROGETTATE	30,00	B.1	Disponibilità di uno o più impianti di conferimento debitamente autorizzati, relative caratteristiche, specifiche tecniche, localizzazione e titolo giuridico di disponibilità	15,00	
			B.2	Proposta di soluzione migliorativa di cantierizzazione dal punto di vista dell'organizzazione logistica del cantiere medesimo, con la riduzione delle interferenze	10,00	
			B.3.	Misure di sicurezza innovative migliorative rispetto alle previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento	5,00	
C	MONITORAGGIO AMBIENTALE	23,00	C.1	Misure per il controllo e la garanzia ambientale degli effetti inquinanti o altri effetti nocivi alle persone, all'ambiente di lavoro e al contesto urbano territoriale, durante la fase di esecuzione, aggiuntive rispetto a quelle previste nel progetto	8,00	

			C.2	Misure integrative di monitoraggio e protezione delle acque di falda da agenti chimici, inorganici, controllo dei pozzetti di ispezione e manutenzione straordinaria fino all'approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo	10	
			C.3	Prosecuzione delle attività di monitoraggio delle acque di falda per almeno ulteriori 3 anni rispetto a quanto previsto dal Capitolato	5,00	
D	CERTIFICAZIONI RICONOSCIUTE NELL'UNIONE EUROPEA" (POSSESSO DI CERTIFICAZIONI)	5,00	D.1	Certificazione del Sistema di Gestione Sicurezza ISO45001		2,00
			D.2	Certificazione sistema di Gestione Etica e Responsabilità Sociale SA8000		1,00
			D.3	Certificazione sistema di Gestione per la prevenzione della Corruzione ISO37001		2,00
Totale		70,00			65,00	5,00

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente attraverso la trasformazione in coefficienti, variabili tra zero ed uno, della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il metodo del "confronto a coppie", seguendo le linee guida ANAC n. 2/2016, par. V. I coefficienti variabili, tra zero e uno, da assegnare a criterio o sub-criterio avente natura qualitativa saranno determinati:

- attribuendo il coefficiente *uno* alla somma di valore più elevato dei punteggi attribuiti dai commissari secondo le linee guida ANAC sopra richiamate ed assegnando alle altre somme un coefficiente proporzionalmente ridotto;
- ciascun commissario confronta l'offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 - preferenza media; 5 - preferenza grande; 6 - preferenza massima), eventualmente utilizzando anche valori intermedi;
- viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno, nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti; in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe;
- al termine dei confronti si attribuiscono i punteggi sulla base del seguente criterio: << si trasforma, per ciascun commissario, la somma dei coefficienti attribuiti mediante il "confronto a coppie", in coefficienti variabili tra zero e uno e si calcola la media dei coefficienti di ciascun commissario attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un punteggio conseguentemente proporzionale al coefficiente raggiunto>>;
- se le offerte ammesse sono in numero inferiore a tre, a ciascun criterio o sub criterio è attribuito un coefficiente, tra zero e uno, assegnato discrezionalmente da parte di ciascun commissario. Si procede, quindi, a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni criterio o sub-criterio da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad

uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate; i punteggi saranno assegnati secondo la seguente scala di valori:

Giudizio	Coefficiente	Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento
Eccellente	1,0	È ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori.
Ottimo	0,8	Aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative.
Buono	0,6	Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali.
Discreto	0,4	Aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio.
Modesto	0,2	Appena percepibile o appena sufficiente.
Assente/irrelevante	0,0	Nessuna proposta o miglioramento irrilevante.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, *automaticamente* e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto. Saranno prese in considerazione fino a due cifre decimali dopo la virgola. Non saranno effettuati arrotondamenti.

Non è prevista la doppia riparametrazione dei punteggi dell’offerta tecnica.

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

Formula con interpolazione lineare

$$C_i = R_a / R_{max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

R_a = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente *i*-esimo;

R_{max} = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente.

17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo “*aggregativo compensatore*” secondo quanto indicato nelle linee guida dell’ANAC n. 2/2016, par. VI.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente *i*;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione *a*, del concorrente *i*;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione *b*, del concorrente *i*;

.....
 C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione *n*, del concorrente *i*;

P_a = peso criterio di valutazione *a*;

P_b = peso criterio di valutazione *b*;

.....
 P_n = peso criterio di valutazione *n*.

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n° 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del D.lgs. n. 50/2016. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA:

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il Sistema e ad esse potrà partecipare secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma.

La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo nel giorno previsto al bando di gara.

La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta che avverrà esclusivamente in modalità telematica e alla quale le ditte interessate potranno partecipare collegandosi alla piattaforma nelle modalità di cui sopra.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati sulla piattaforma telematica Tuttogare di Asmel, nella sezione dedicata alla presente procedura almeno due giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti tramite la piattaforma almeno un giorno prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.

La pubblicità delle sedute è garantita mediante la comunicazione ai concorrenti delle operazioni attraverso la piattaforma.

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il *Seggio di gara* accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi ai sensi dell'articolo 20 del Disciplinare di gara.

Il Presidente della Commissione giudicatrice procederà in seduta pubblica virtuale allo sblocco della documentazione tecnica caricata a sistema ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La Commissione giudicatrice procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto.

La commissione giudicatrice rende noto ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19:

- i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17 e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro *tre* giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex equo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio. secondo le modalità previste all'articolo 2.3.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente

bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà alla verifica di anomalia dell'offerta.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del D.lgs. n. 50/2016, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a *quindici giorni* dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del D.lgs. n. 50/2016, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili procede ai sensi del seguente articolo 23.

N.B. Il calcolo della soglia di anomalia è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016.

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente così come previsto dall'art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula dovrà avere luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del D.lgs. n.50/2016 la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del D.lgs. n.50/2016 e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 4.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.lgs. n.50/2016 l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

24.PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Al presente appalto si applicano le clausole pattizie di cui all'intesa di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori pubblici, per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e per l'attuazione della trasparenza amministrativa, sottoscritta tra la Prefettura U.T.G. di Crotona e il Comune di Crotona. A tal fine l'operatore economico dovrà dichiarare di essere a conoscenza dell'Intesa di legalità suddetta e di accettare tutte le clausole contrattuali previste dall'Intesa medesima, come di seguito espressamente riportate:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all'Intesa di legalità, sottoscritta nell'anno 2018 presso la Prefettura di Crotona, e che qui si intendono integralmente riportate e di accertarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed i servizi di cui gli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, di prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive, salvi i casi di cui all'art. 32 comma 10 del D.lgs. 90/2014 convertito con modifiche della Legge di conversione n. 114/2014.

Nel caso di risoluzione del contratto, sarà applicata a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite: le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo di somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 8

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, di tentativi di concussione che siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiamo esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio ver il delitto previsto dall'art. 317 del c. p.

Clausola n. 9

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 C.C. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditori o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317-318-319-319bis-319ter-319quater-320-322-322bis-346-353-353bis del D.lgs. n.50/2016Penale.

Clausola n. 10

Nei casi previsti alle clausole 8 e 9, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'ANAC, a tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'ANAC che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione Appaltante e l'impresa aggiudicataria o tra quest'ultima e il sub-appaltatore o sub-contraente, alle condizioni di cui all'art. 32 del D. Lgs 90/2014 convertito con modifiche della legge di conversione n. 114/2014.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un

legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. D.LGS. N.50/2016 DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel d.lgs. n.50/2016 di comportamento di questa stazione appaltante e [per le pubbliche amministrazioni] nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza [negli altri casi nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del decreto legislativo n. 231/01].

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al seguente link: <https://www.trasparentecrotone.asmenet.it/index.php?action=index&p=10223>.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del D.lgs. n.50/2016 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi attraverso la piattaforma telematica Tuttogare di Asmel.

28. REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge n. 4/2022, è prevista la revisione dei prezzi (v. art. 35 del Capitolato Speciale d'Appalto).

Le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al *cinque* per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2 secondo periodo dell'art. 29 del decreto-legge n. 4/2022.

In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 della norma sopra richiamata.

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Crotone, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

30. INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "D.lgs. n.50/2016 in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

In particolare, si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali:

Titolare del trattamento: Comune di Crotona, Piazza della Resistenza, 1- C.F.81000250795, PIVA 00279040794, PEC: protocollocomune@pec.comune.crotona.it.

Responsabile della protezione dei dati personali: dirigente del Settore III, Dr. Antonio Luigi Anania (pro-tempore).

Responsabile del trattamento: dirigente del Settore VI Tutela dell'Ambiente del Comune di Crotona.

Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all'espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e saranno trattati per l'eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e registrazione.

Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate;

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'U.E.;

Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate;

Diritti dell'interessato: l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

Reclamo: l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 696771 _ fax (+39)06 69677 3785 _ PEC protocollo@pec.gpdp.it _ Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it.

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Ing. Francesco Ciccopiedi